



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

28/2014
Febbraio/13/2014 (*)
Napoli 26 Febbraio 2014

Determinati gli importi dei minimali e dei massimali contributivi INPS da applicare ai soggetti iscritti alla Gestione separata ex Lege n° 335/95.

L'Istituto di previdenza, con la circolare n° 18 del 4 febbraio u.s., ricorda anche che il "blocco" delle aliquote per gli iscritti in via esclusiva alla Gestione previdenziale de qua riguarda solo i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini IVA.

L'INPS, con la circolare n° 18 del 4 febbraio 2014, ha provveduto a fornire i necessari elementi per la corretta funzionalità del rapporto giuridico previdenziale degli iscritti alla **Gestione separata** - ex art. 2 comma 26 L. 335/1995.

In primis, l'Istituto, con il documento di prassi in commento, ricorda che la L. n° 147 del 27 dicembre u.s. (*id*: "Legge di stabilità") ha modificato le aliquote contributive applicabili agli iscritti alla Gestione in commento per l'anno 2014. Infatti, la manovra di finanza pubblica di fine anno, con il comma 491 dell'unico articolo, ha disposto che, per **i soggetti iscritti alla Gestione e, già assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione**, l'aliquota contributiva per l'anno attualmente in corso è elevata al **22%**.

Viceversa, con il successivo comma 744, ha stabilito il "blocco" dell'aliquota per **i lavoratori autonomi titolari di partita IVA, iscritti in via esclusiva alla**

Gestione separata che resta, pertanto, confermata nella misura del **27%**.

Tutti gli altri soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione de qua patiranno l'elevazione dell'aliquota al **28%**.

A tali percentuali, tranne quella "minima" del 22%, **deve essere aggiunta la maggiorazione dello 0,72%**, necessaria a finanziare gli oneri derivanti dall'estensione, prevista dalla L. n° 449/1997, della tutela relativa a maternità, assegni nucleo familiare, malattia, congedo parentale.

In nuce le aliquote da utilizzare per l'**anno 2014** sono le seguenti:

➤ **Liberi Professionisti:**

- non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: **27,72%**;
- assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie o pensionati: **22,00%**.

➤ **Collaboratori e assimilati:**

- non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: **28,72%**;
- assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie o pensionati: **22,00%**.

L'INPS, con la circolare n° 18/2014, ha inoltre colto l'occasione per comunicare che l'importo del **massimale di reddito**, utile ai fini contributivi, è stato quantificato in euro **100,123,00**.

Il **minimale di reddito**, invece, è stato determinato nell'importo di euro **15.516,00**.

In virtù di tale importo minimo imponibile, il **versamento annuo** necessario alla "copertura" di tutte e dodici le mensilità non può essere inferiore ad:

- per i soggetti con aliquota del 22%: euro 3.413,52;
- per i soggetti con aliquota del 27,72%: euro 4.301,03;
- per i soggetti con aliquota del 28,72%: euro 4.456,19.

Nel caso in cui l'importo annuo versato sia inferiore a tali valori minimi, i mesi accreditati verranno proporzionalmente ridotti.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA